

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE MODALITA' E DEI CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI AGLI AVVOCATI ISCRITTI ALL'ELENCO SPECIALE CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI DIFESA IN GIUDIZIO DELL'ENTE

ART. 1 - OGGETTO

1. Le disposizioni riportate nel presente regolamento disciplinano i presupposti, la quantificazione e le modalità di ripartizione dei compensi professionali degli avvocati del Servizio Legale dell'ASP città di Bologna, fermo restando il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, nonché i criteri di assegnazione degli affari contenziosi agli avvocati medesimi, con particolare riferimento all'art. 23, "*Avvocati degli Enti pubblici*", della L. 31 dicembre 2012, n. 247, secondo il Regolamento Ministeriale vigente, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (D.M. Giustizia n. 55 del 2014), e in applicazione dell'art. 9 D.L. n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014, e successivi aggiornamenti, modifiche e integrazioni.

ART. 2 – ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI CONTENZIOSI

1. L'assegnazione degli affari contenziosi è operata dal Dirigente del Servizio Legale secondo principi di parità di trattamento, di equa ripartizione dei carichi di lavoro e, ove possibile, di specializzazione professionale, e comunque nel rispetto delle norme di deontologia forense.

ART. 3 – PRESUPPOSTI PER IL RICONOSCIMENTO DEI COMPENSI PROFESSIONALI

1. I compensi professionali di cui all'art. 1 sono dovuti agli avvocati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato operanti presso il Servizio Legale dell'ASP Città di Bologna, iscritti nell'elenco speciale degli avvocati con esercizio limitato agli affari dell'Ente, cui sia affidata la difesa tecnica dell'Amministrazione in giudizio, che hanno maturato almeno un anno di servizio presso il servizio Città di Bologna.

2. I compensi professionali sono dovuti solo a seguito di pronunce giurisdizionali favorevoli all'ASP Città di Bologna, emesse nelle cause in cui gli avvocati del Servizio Legale si sono formalmente costituiti in rappresentanza e difesa dell'Ente e, in particolare, nei casi di:

- a) provvedimenti giurisdizionali favorevoli all'Ente che pronunciano nel merito della controversia, comunque denominati (es. sentenze definitive e non definitive, decreti, ordinanze, lodi) a cognizione piena, sommaria, o cautelare, emessi da qualunque autorità giurisdizionale, dal Capo dello Stato e da collegi arbitrali compresi i casi di transazione dopo sentenza favorevole;
- b) provvedimenti giurisdizionali che, pur non pronunciando nel merito della controversia, abbiano definito la causa in senso favorevole all'Ente, lasciando intatto il provvedimento dell'ASP eventualmente impugnato (come i provvedimenti che dichiarano il difetto di giurisdizione o l'incompetenza del giudice adito, l'irricevibilità, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, l'estinzione del giudizio, la rinuncia al ricorso o agli atti del giudizio, la perenzione, la cessazione della materia del contendere, etc.), anche quando i legali delle parti abbiano reciprocamente accettato la compensazione delle spese e competenze di giudizio, salvo che tali provvedimenti giurisdizionali conseguano a provvedimenti di autotutela, ovvero emessi tardivamente.

3. I compensi professionali sono dovuti sia nei casi di provvedimenti giurisdizionali in cui la controparte dell'ASP è condannata al pagamento delle spese di giudizio per la parte recuperata, sia nei casi di provvedimenti giurisdizionali che, pur favorevoli all'Ente,

dispongono la compensazione totale o parziale delle spese di giudizio tra le parti. Inoltre, nei procedimenti di convalida locatizia e nei correlati procedimenti di ingiunzione di pagamento, sono dovuti anche nel caso di mancato effettivo recupero delle spese legali liquidate dal Giudice, come precisato nel successivo art. 4, ma vengono ridotti del 50%.

4. Le previsioni di cui ai commi precedenti, inerenti alle tipologie di provvedimenti giurisdizionali che danno diritto ai compensi professionali, sono valide e soggette ad aggiornamento costante in relazione alla legge vigente al momento della liquidazione, anche secondo l'interpretazione della giurisprudenza al tempo prevalente.

ART. 4 – CRITERI DI QUANTIFICAZIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI

1. Nel caso di condanna della controparte alla rifusione delle spese e competenze di giudizio, l'ammontare dei compensi professionali dovuti agli avvocati del Servizio Legale e liquidato dal Direttore Amministrativo è quello determinato dal Giudice purché effettivamente incassato dall'ASP .

Tuttavia, nei procedimenti di convalida locatizia e nei correlati procedimenti di ingiunzione di pagamento, nel caso di mancato effettivo recupero delle spese legali liquidate dal Giudice, i compensi professionali sono corrisposti dall'Ente nella misura del 50 % della liquidazione giudiziale. I compensi relativi alla eventuale successiva fase di esecuzione sono invece corrisposti, come negli altri casi, in caso di recupero effettivo delle spese legali, nella misura liquidata dal Giudice.

2. Nel caso di compensazione totale o parziale delle competenze di giudizio, la liquidazione dei compensi è effettuata dal Direttore Amministrativo, o suo delegato, con determinazione dirigenziale, sulla base della notula predisposta dall'avvocato che ha trattato la causa, redatta secondo il Regolamento Ministeriale vigente, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) per le cause di valore determinato si applicano, per ogni fase in cui si articola il processo, gli importi indicati nelle tabelle e nell'art. 6 del D.M. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55 con una riduzione del 50%,

b) per le cause di valore determinato che, in base a motivata valutazione, presentano particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero, o la complessità delle questioni giuridiche trattate e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili per l'Ente anche di carattere non patrimoniale, gli importi indicati nelle tabelle possono essere aumentati, fino al 40%;

c) per le cause di valore indeterminabile si applicano, per ogni fase in cui si articola il processo, i criteri di cui all'art. 5, comma 6, del decreto 10 marzo 2014 n. 55, riducendo del 50% gli importi indicati nelle tabelle per ciascuna fase;

3. Nel caso di associazione alla difesa di uno o più avvocati esterni, che abbiano ricevuto un mandato congiunto con gli avvocati del Servizio Legale e ed abbiano effettivamente partecipato alla impostazione della difesa, alla redazione degli scritti difensivi e alla discussione nelle udienze della causa, l'ammontare dei compensi professionali spettanti agli avvocati del Servizio Legale è ridotto nella ulteriore misura del 50%. Non costituisce associazione alla difesa il mandato congiunto rilasciato a uno o più avvocati esterni per esigenze di domiciliazione della causa, cui consegua la mera sottoscrizione degli atti, o la mera presenza alle udienze.

4. I compensi di cui al presente articolo vengono corrisposti dall'Ente entro il 30 giugno dell'anno successivo all'emissione del provvedimento del Giudice sulle spese di lite.

5. I compensi professionali corrisposti dall'ASP ai predetti avvocati interni sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'art. 23 ter del d.l. 6.12.2011, convertito con modificazioni dalla l. 22.12.2011 n. 214.

6. I medesimi compensi professionali possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato interno dell'Ente una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo.

7. Eventuali compensazioni con indennità di risultato dei dipendenti saranno previsti nei processi di valutazione delle Posizioni Organizzative o Dirigenti

7. E' inoltre dovuto ai predetti avvocati il rimborso del contributo di iscrizione all'Ordine degli Avvocati entro 30 giorni dal pagamento (v. Consiglio di Stato, parere n. 678/2010 del 15.3.2011)

ART. 5 – CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI

Gli affari consultivi e contenziosi per i quali vengono riconosciuti i compensi professionali in parola sono ripartiti dal Dirigente dell'Ufficio Legale fra gli avvocati interni dell'Ente secondo principi di parità di trattamento e specializzazione professionale, tenuto conto altresì del rendimento individuale e della puntualità negli adempimenti processuali, provvedendo a eventuali decurtazione del compenso nelle seguenti ipotesi:

- a) mancato rispetto dei termini processuali con conseguenti decadenze o preclusioni o, comunque, effetti pregiudizievoli per l'Amministrazione: riduzione dal 5% al 20%;
- b) mancata partecipazione ad udienze, in riferimento alle udienze destinate allo svolgimento di attività non dilazionabili: riduzione dal 5% al 10%;
- c) inadeguatezza della difesa in giudizio, con conseguenti decadenze, preclusioni o, comunque, effetti pregiudizievoli per l'Amministrazione, purché non causata da indisponibilità di documentazione o di informazioni in quanto non trasmesse dalle Direzioni dell'Ente: riduzione dal 5% al 15%.

4. Ai sensi del comma precedente, contestualmente ad ogni provvedimento di liquidazione, il Dirigente del Servizio Legale provvederà ad attestare il rendimento individuale di ognuno degli avvocati, provvedendo alle eventuali decurtazioni degli importi dei compensi professionali di spettanza, informando preventivamente, in tal caso, l'interessato. Il valore della decurtazione sarà determinato in relazione alla rilevanza e reiterazione del comportamento, nonché al valore della causa. L'importo corrispondente alle detrazioni operate non è distribuibile agli altri avvocati ed è reso disponibile per il bilancio dell' ASP .

ART. 6 – NORMA TRANSITORIA E FINALE

1. Il presente Regolamento si applica ai compensi relativi ai provvedimenti favorevoli depositati dal 1° gennaio 2015.

2. Dalla suddetta data cessa di avere validità ogni altra regolamentazione in materia.